



# **CITTA' DI ALTAMURA**

**SETTORE V  
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
P.S. - COMMERCIO**

**INDIRIZZI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI PER GLI INSEDIAMENTI DELLE MEDIE  
STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE  
LOCALE**

**( Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11  
Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7 )**

**SETTEMBRE 2011**

---

*Redazione:*

*DOTT. GIULIO EMANUELE CIOCIA  
ARCH. GIUSEPPE CIOCIA KOLTSIDAS  
Via G. Petroni, 35/e 70124 – Bari  
Tel. / Fax 080 5520801*

*Coordinamento:*

*Settore V  
Dirigente AVV. MICHELE MAIULLARI  
Servizio Attività Produttive - P.S. - Commercio  
DOTT. LUCA NICOLETTI  
Settore III  
Dirigente ARCH. GIOVANNI BUONAMASSA  
Responsabile Sportello Unico Attività Produttive  
ARCH. ANTONIO VENDOLA*

---

*Sindaco: DOTT. MARIO FELICE STACCA  
Assessore al Commercio: DOTT. PIETRO GENCO*

---

## **INDICE**

### **INDIRIZZI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE**

#### **TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI**

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - MODALITÀ INSEDIATIVE
- ART. 5 - CENTRI COMMERCIALI ED AREE COMMERCIALI INTEGRATE

#### **TITOLO II PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI**

- ART. 6 - ZONIZZAZIONE
- ART. 7 - DOTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO
- ART. 8 - DEROGHE AGLI STANDARD DI PARCHEGGIO
- ART. 9 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE  
DI VENDITA
- ART. 10 - CRITERI PER L'APERTURA, L'AMPLIAMENTO, IL TRASFERIMENTO E  
L'ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI  
VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE

#### **TITOLO III NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

- ART. 11 - AUTORIZZAZIONE
- ART. 12 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 13 - DOMANDE CONCORRENTI
- ART. 14 - ISTANZE SOTTOPOSTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
- ART. 15 - SUBINGRESSO
- ART. 16 - PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

- ART. 17 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA
- ART. 18 - NORMA TRANSITORIA
- ART. 19 - DURATA DEI CRITERI
- ART. 20 - NORMA FINALE

---

## CITTA' DI ALTAMURA

### INDIRIZZI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE

#### TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI

##### ART. 1 ( OGGETTO )

1. Con l'approvazione del presente regolamento il Comune di Altamura:
- disciplina l'insediamento delle medie strutture di vendita, in attuazione della Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 e s. m. i., del Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7 e del Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3;
  - adotta le norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita al fine assicurare trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

##### ART. 2 ( PRINCIPI E FINALITÀ )

1. Il Comune promuove lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguendo i seguenti principi:
- a) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;
  - b) tutelare l'ambiente urbano da processi di desertificazione commerciale;
  - c) ridurre la mobilità e il traffico;
  - d) assicurare la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, tenendo conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale;
  - e) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato;
  - f) la tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione sull'assortimento, sicurezza e qualità e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento;
  - g) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
  - h) il contenimento dei prezzi;
  - i) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
  - l) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali;
  - m) l'articolazione di un servizio di prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
  - n) la qualificazione dei servizi per le zone di nuovo insediamento.

##### ART. 3 ( DEFINIZIONI )

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:
- per **Legge Regionale**, la Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 e s. m. i.;

- 
- per **Regolamento Regionale**, il Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7;
  - per **commercio al dettaglio**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - per **superficie di vendita** di un esercizio commerciale, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;
  - per **medie strutture di vendita**, gli esercizi con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:
    - 1) **M1. medie strutture di livello locale** con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;
    - 2) **M2. medie strutture intermedie** con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;
    - 3) **M3. medie strutture attrattive** con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.;
  - per **concentrazione**, l'unione di attività e superfici autorizzate di più esercizi commerciali preesistenti in un nuovo esercizio commerciale;
  - per **accorpamento**, l'unione in un esercizio preesistente di attività e superfici di altri esercizi commerciali;
  - per **SUAP**, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR 160/2010 quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte.

2. I settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita degli esercizi commerciali, sono i seguenti:

- a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
- b) settore non alimentare beni per la persona comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- c) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- d) settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere b) e c).

3. Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita al precedente comma 1.

#### ART. 4 ( MODALITÀ INSEDIATIVE )

1. Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) strutture isolate: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
- b) centro commerciale: costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato;

- 
- c) area commerciale integrata: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali;
  - d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.

2. Le aree commerciali integrate devono presentare le tre seguenti caratteristiche:

- a) presenza di più esercizi commerciali la cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti superiore a mq. 2.500. L'area commerciale integrata può essere formata sia da esercizi di vicinato che da medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
- b) presenza di uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può essere attraversato anche da viabilità pubblica. E' esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell'area commerciale integrata se l'attraversamento avviene con una delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):
  - 1) autostrade;
  - 2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;
  - 3) strade di media importanza, limitatamente alle strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente e alle strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a metri 10,50;
- c) collocazione in ambito extraurbano.

3. Le aree commerciali integrate devono essere così classificate:

- a) piccole: in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;
- b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;
- c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.

## ART. 5

### ( CENTRI COMMERCIALI ED AREE COMMERCIALI INTEGRATE )

1. Nell'ambito delle definizioni dei centri commerciali, sono classificati:

- a) centri commerciali di vicinato, quelli composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva massima di 2.500 mq.;
- b) centri commerciali di interesse locale, quelli con una superficie complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3.

2. Nell'ambito delle definizioni delle aree commerciali integrate, sono classificate piccole aree commerciali integrate quelle che includono esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4 mila.

3. La superficie di vendita di un centro commerciale o di una area commerciale integrata è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti.

4. Nei centri commerciali di cui al precedente comma 1, almeno il 20% della superficie di vendita deve essere destinato ad esercizi di vicinato.

5. I centri commerciali di interesse locale di cui alla lettera b) del precedente comma 1 e le piccole aree commerciali integrate al precedente comma 2 sono programmate dai comuni. Tali

---

insediamenti, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal comune con le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 8 della Legge Regionale.

## **TITOLO II PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI**

### **ART. 6 ( ZONIZZAZIONE )**

1. Ai fini delle presenti disposizioni, le zone di insediamento delle medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale sono state così determinate sulla base di quelle definite nel vigente PRG:

#### **ZONE RESIDENZIALI:**

- Centro storico A1;
- Zone di rispetto al centro storico A2;
- Zona di completamento B1;
- Zona di completamento B2;
- Zone di recupero e di ristrutturazione Cr;
- Zona di espansione C1;
- Zona di espansione C2;
- Zona di espansione C3;
- Zona di espansione C4;
- Zona "C" di espansione realizzata "R".

#### **ZONE PRODUTTIVE:**

- Zona industriale artigianale D1;
- Zona industriale artigianale D2;
- Zona direzionale amministrativa commerciale D3;
- Zone produttive esistenti (Art. 49 NTA del PRG).

#### **ZONE DI USO PUBBLICO:**

- Servizi di quartiere S2A.

### **ART. 7 ( DOTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO )**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica degli standard urbanistici previsti dall'art. 13 della Legge Regionale e dall'art. 4 Regolamento Regionale.

2. Ai fini del calcolo degli standard nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.

3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.

4. Per gli insediamenti all'interno delle Zone A2 è consentito l'utilizzo per parcheggio di aree situate entro un raggio di 500 metri dalla struttura.

5. Le aree destinate a standard urbanistici possono non essere cedute all'amministrazione comunale a condizione che con apposita convenzione venga garantito l'uso pubblico al servizio della struttura commerciale e che il richiedente assicuri la sistemazione, la manutenzione e la gestione dell'area.

---

ART. 8  
( DEROGHE AGLI STANDARD DI PARCHEGGIO )

1. Le deroghe agli standard, con esclusione di quelli di cui al D. M. 1444/1968, sono consentiti, previa apposita convenzione, nei termini e nei modi previsti all'art. 5 del Regolamento Regionale.

ART. 9  
( CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA )

1. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e l'estensione di settore merceologico delle medie strutture di vendita può essere rilasciata a condizione che:

- sia accertata la conformità dell'insediamento agli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica;
- sia garantita la dotazione di aree a standard di cui all'art. 4 Regolamento Regionale.

2. Qualora non venga contestualmente richiesto il titolo edilizio, la richiesta deve essere corredata da una relazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, e da planimetrie relative alla disposizione degli spazi, con particolare riferimento alle superficie di vendita e gli standard di parcheggi, a firma di un tecnico abilitato.

3. L'autorizzazione all'insediamento o all'ampliamento di medie strutture deve essere preceduta da una valutazione che escluda l'esistenza o il formarsi, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, di un'area commerciale integrata, così come definita dalla lettera C comma 4 dell'art. 5 della legge. In caso contrario l'autorizzazione della struttura è subordinata al rilascio dell'autorizzazione per l'intera area commerciale e alla compatibilità con la programmazione regionale.



**ART. 10**  
**( CRITERI PER L' APERTURA, L' AMPLIAMENTO, IL TRASFERIMENTO E L' ESTENSIONE**  
**DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE**  
**DI INTERESSE LOCALE )**

1. Nel periodo di validità del presente regolamento sono consentiti insediamenti di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale, nelle zone stabilite al precedente art. 6, se compatibili come nella tavola che segue:

<b>CITTA' DI ALTAMURA - COMPATIBILITA' URBANISTICA COMMERCIALE DELLE STRUTTURE DI VENDITA AL</b> <b>DETTAGLIO L. R. 11/03 E R. R. 7/09</b>								
<b>Zone</b>	<b>Medie strutture di livello locale da mq. 251 a mq. 600 (M1)</b>		<b>Medie strutture intermedie da mq. 601 a mq. 1.500 (M2)</b>		<b>Medie strutture attrattive da mq. 1.501 a mq. 2.500 (M3)</b>		<b>Centri commerciali di vicinato alim. e misto e non alim.</b>	<b>Grandi strutture di vendita, aree commerciali integrate, centri commerciali alim. e misto e non alim., strutture di interesse locale</b>
	<b>Alimentare e misto</b>	<b>Non alimentare</b>	<b>Alimentare e misto</b>	<b>Non alimentare</b>	<b>Alimentare e misto</b>	<b>Non alimentare</b>		
Centro storico A1	No	No	No	No	No	No	No	No
Zone di rispetto al centro storico A2	No	Si	No	Si	No	No	No	No
Zona di completamento B1, Zona di completamento B2, Zone di recupero e di ristrutturazione Cr, Zona di espansione C1, Zona di espansione C2, Zona di espansione C3, Zona di espansione C4, Zona "C" di espansione realizzata "R" e Zone servizi di quartiere S2A	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No
Zona D1, Zona D2, Zona D3 e Zone produttive esistenti (Art. 49 NTA del PRG)	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Si = compatibile No = non compatibile</b>								

1. *bis* Per zone produttive esistenti, richiamate nel comma precedente, si intendono le zone in cui risultano già esistenti, alla data di approvazione del presente regolamento, manufatti edilizi con destinazione commerciale regolarmente assentiti o oggetto di sanatoria, ivi comprese le aree pertinenziali.

2. Il trasferimento degli esercizi nella stessa zona è sempre consentito.

3. Il trasferimento degli esercizi in altra zona è consentito se nella zona di destinazione scelta è consentito l'insediamento della corrispondente tipologia di esercizio.

4. L'estensione del settore merceologico è consentito se nella zona è previsto l'insediamento della corrispondente tipologia esercizio.

5. Sono sempre assentiti, nel rispetto degli standard e delle condizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9:

- gli accorpamenti e le concentrazione di esercizi esistenti fino ai 1.500 di superficie di vendita, nei termini previsti dall'art. 9 della Legge Regionale;
- gli ampliamenti nei limiti della stessa tipologia;
- insediamenti di medie strutture di vendita, anche con la formula del Centro commerciale di vicinato, nell'ambito dei Piani di Recupero Urbano, Programmi o Piani di Riqualficazione o Recupero Ambientale o di altri accordi, programmi o piani previsti da leggi, approvati nel periodo di validità del presente regolamento.

---

**TITOLO III**  
**NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE**  
**AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

**ART. 11**  
**( AUTORIZZAZIONE )**

1. L'autorizzazione comunale deve essere sempre richiesta per:
- l'apertura di una media struttura, anche a seguito di concentrazione di esercizi preesistenti;
  - il trasferimento di sede di una media struttura di vendita;
  - l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura, anche a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi preesistenti;
  - l'aggiunzione in una media struttura esistente del settore merceologico alimentare.
2. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

**ART. 12**  
**( RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE )**

1. Le richieste di autorizzazione sono inviate al SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione.
2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - c) le eventuali priorità e l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8 dell'art. 8 della Legge Regionale;
  - d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
3. La domanda deve essere corredata, qualora non venga contestualmente richiesto il titolo edilizio, dalla documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 9.
4. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni.

**ART. 13**  
**( DOMANDE CONCORRENTI )**

1. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al SUAP nello stesso mese di calendario e corredate a norma.
2. Le domande concorrenti sono esaminate tenendo conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:
- proposte di insediamenti che contemperino concentrazioni ed accorpamenti di esercizi operanti nel comune;
  - nuovo insediamento.

---

ART. 14  
( Istanze sottoposte a segnalazione  
certificata di inizio attività )

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità o subingresso, la riduzione di superficie o di un settore merceologico, l'estensione e le variazioni dei settori merceologici non alimentari e la cessazione dell'attività di una media struttura di vendita sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inviare al SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione.

2. Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare è subordinato a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inviare al SUAP. Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.

3. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

4. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere corredata da dichiarazioni di conformità, asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione e sono presentate con le modalità previste dall'articolo 19 della Legge 241/90. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i procedimenti riferiti alla cessazione dell'attività e il subingresso.

5. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ha efficacia dalla data della presentazione al SUAP.

6. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge devono essere adottati i provvedimenti consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 19 della Legge 241/90.

ART. 15  
( SUBINGRESSO )

1. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver inviato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e possieda i requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di sub-ingresso è presentata entro sei mesi dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio. La mancata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste ai commi 3 e 6 dell'articolo 27 della Legge Regionale.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano comunicazione, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la sospensione dell'attività per un anno.

---

**ART. 16**  
**( PROCEDURE PER L' AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI E DELLE**  
**AREE COMMERCIALI INTEGRATE )**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di un settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata, necessita:

- a) di autorizzazione per il centro o area commerciale o area commerciale integrata come tale, in quanto media struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purchè associati per la creazione dello stesso;
- b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nella struttura.

2. Nel caso di richiesta formulata dai titolari associati, la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nella domanda. L'autorizzazione viene rilasciata allo stesso, che rappresenterà il centro o l'area commerciale nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione.

3. Le richieste di autorizzazione sono inviate al SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione e devono essere corredate, oltre che dalla documentazione richiesta per le medie strutture di vendita, da:

- a) una relazione che ne descrive esattamente la composizione delle varie attività previste con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie, per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico;
- b) una planimetria riportante tutte le attività indicate nella relazione di cui alla precedente lettera a), nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio gestiti unitamente e le loro superfici.

4. Sono definiti con autonomi atti e procedure, contemporaneamente o successivamente necessari, l'attivazione e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il centro commerciale o l'area commerciale integrata, nel rispetto delle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il centro commerciale.

5. Gli insediamenti di cui al presente articolo, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal Comune con le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 8 della Legge Regionale.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**ART. 17**  
**( ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA )**

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dal SUAP.

2. L'attività di vigilanza è affidata alla Polizia Municipale.

**ART. 18**  
**( NORMA TRANSITORIA )**

1. Gli esercizi in attività al 31/12/2010 che, anche sulla base di interpretazioni sulla distinzione tra superficie di vendita e superficie espositiva o altra interpretazione, consentita nell'ambito della previgente normativa, di fatto oggi operano con una superficie di vendita superiore a quella autorizzata, secondo le attuali disposizioni, possono richiedere nel corso del

---

primo anno di applicazione delle presenti norme, l'adeguamento alla effettiva superficie utilizzata, che, in caso di carenza di parcheggio, sarà concessa consentendo i benefici di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale.

2. Gli immobili con destinazione d'uso commerciale non ricadenti in zonizzazioni di PRG di cui al precedente art. 6 dovranno adeguarsi alle condizioni di cui comma 1 del precedente art. 9 per ottenere la compatibilità urbanistica commerciale in analogia alle Zone D.

ART. 19  
( DURATA DEI CRITERI )

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, inerenti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita, devono essere aggiornati almeno una volta ogni tre anni, così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera b) della legge Regionale. Alla scadenza del triennio si intendono automaticamente rinnovati fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

ART. 20  
( NORMA FINALE )

1. Per quanto non espressamente riportato si applica quanto previsto nelle indicazioni e disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere nazionale o regionale.

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.